



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 50 del 13 Gennaio 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 2- 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Legge di Bilancio 2022 - sospensione dei versamenti ex art.1, comma 923 - ulteriori disposizioni.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Gare rinviate

Gara DIGIESE PRAIATORTORA - ALESSANDRO ROSINA del 15.01.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, a ratifica degli accordi tra le società interessate e tenuto conto del nuovo protocollo sanitario in vigore dal 10.01.2022, viene rinviata al 29/01/2022, ore 15.00, stesso campo

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Modifiche programma gare

Gara REGGINA CALCIO 1914 - GALLICO CATONA del 17.01.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, a ratifica degli accordi tra le società interessate, avrà inizio alle ore 14.30 fermo restando le altre modalità.

3. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA AMANTEA 1927	PAOLANA	A	15/01/2022 15:00	180 COMUNALE AIELLO CALABRO	AIELLO CALABRO	LOCALITA MACCHI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15**GIRONE D - 8 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REGGINA 1914 S.R.L.	GALLICO CATONA F.C.	A	17/01/2022 14:30	428 CENTRO SPORTIVO S. AGATA 3	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE

GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA NUOVA MELITO ADMO	REGGINA 1914 S.R.L.	R	17/01/2022 15:00	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE

4. GIUSTIZIA SPORTIVA**Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale**

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 12.01.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15**DELIBERA****Gara del 19/12/2021 GIOIESE 1918 - SEGATO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria n° 46 del 23 dicembre 2021; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. Segato è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

letto il ricorso con il quale la ricorrente sostiene l'irregolare svolgimento della gara in quanto al 72° minuto il direttore di gara assegnava un calcio di rigore a favore della società A.S.D. Segato che veniva segnato ma l'arbitro non concedeva la rete commettendo un evidente errore tecnico e faceva riprendere il gioco con un calcio di punizione indiretto a favore della società A.S.D. Gioiese 1918 asserendo che prima del calcio di rigore vi era stata invasione di un calciatore attaccante;

letti gli atti ufficiali ed il supplemento di referto allegato nel quale l'arbitro fa presente che al 37° del secondo tempo concedeva un calcio di rigore alla società A.S.D. Segato e, all'effettuazione dello stesso, dopo il fischio e prima che il pallone venisse calciato, calciatori della predetta società entravano in area di rigore e per tale motivo concedeva un calcio di punizione indiretto a favore della società A.S.D. Gioiese 1918 non convalidando la rete;

considerato che quanto assunto dalla ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali ed in particolare nel supplemento di rapporto dell'arbitro dove, per esplicita ammissione dell'arbitro, vi è stata invasione di calciatori attaccanti durante l'esecuzione di un calcio di rigore il cui esito è stata una rete;

considerato che, secondo la regola 14 del regolamento del gioco del calcio, in caso di infrazione del calciatore che esegue il calcio di rigore o un suo compagno se il pallone entra in porta il calcio di rigore dovrà essere ripetuto e non invece assegnare un calcio di punizione indiretto, materializzandosi pertanto un c.d. errore tecnico, giacché questo - come noto - non consiste in un'errata interpretazione della regola ma in un'applicazione sbagliata della stessa; considerato che l'errore tecnico commesso dall'arbitro ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e, dunque, la stessa va conseguentemente annullata e ripetuta;

ritenuto di dover accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. Segato;

visto l'articolo 10 comma 5 lettera c) del C.G.S.

DELIBERA

- 1) accogliere il ricorso avanzato dalla società A.S.D. Segato e, per l'effetto, annullare la gara in epigrafe disponendone la ripetizione;
- 2) disporre di accreditare alla società A.S.D. Segato il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- 3) rimettere gli atti alla segreteria del Comitato in sede, per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2 – 2022

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Sospensione dei versamenti ex art. 1, comma 923 - Ulteriori disposizioni –

Con la precedente Circolare della Lega Nazionale Dilettanti, n. 25/CS del 3 gennaio 2022, sono state fornite informazioni in ordine alle disposizioni inerenti lo sport e ad alcune di quelle più importanti che interessano la generalità dei contribuenti.

Con la presente Circolare viene data notizia di alcune ulteriori disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti.

Preliminarmente, però, si rende opportuno, *sperando di peccare per un eccesso di zelo*, un approfondimento in merito alla portata del comma 923 dell'art. 1 della Legge di Bilancio in argomento, che ha introdotto una sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali da parte dei sostituti d'imposta, dei versamenti dell'IVA e delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile dovuti, tra l'altro, dalle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che "operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020".

Il citato DPCM prevedeva, tra l'altro, all'art. 1, comma 9, lett. e), la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI e dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni. Con la successiva lett. g) del comma 9 venne stabilita la sospensione dello svolgimento "degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport", unitamente all'attività "sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale".

Il richiamo fatto dal Legislatore nel comma 923 della Legge di Bilancio non appare facilmente interpretabile dal momento che una interpretazione fortemente restrittiva potrebbe indurre all'esclusione dal beneficio della sospensione dei versamenti in argomento delle Società e Associazioni Dilettantistiche la cui attività è stata sospesa nel periodo considerato dal DPCM del 24 ottobre 2020 o, al contrario, all'esclusione delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno partecipato ai campionati di interesse nazionale, quale è considerato, ad esempio, il Campionato Interregionale.

Ciò ancorché una logica interpretazione della norma porta a ritenere inconferente il richiamo al DPCM, con la conseguenza che tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche dovrebbero essere destinatarie dell'agevolazione avendo come unica condizione l'operare "nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento" alla data di entrata in vigore della Legge. Infatti, il rinvio al DPCM in argomento non può che essere considerato "mobile"; al DPCM del 24 ottobre 2020 ne sono seguiti altri che hanno modificato le predette disposizioni (vedi DPCM 14 gennaio 2021, DPCM 2 marzo 2021). Ciò porta a ritenere che il requisito delle competizioni sportive in corso di svolgimento debba individuarsi in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del medesimo art. 1, comma 923, della Legge n. 234 del 2021 (1° gennaio 2022).

E', comunque, auspicabile un tempestivo chiarimento, in proposito, da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Riportiamo, di seguito, alcune delle altre disposizioni recate dalla Legge di Bilancio 2022.

Comma 28 – Superbonus per condomini e per unità immobiliari

E' prorogato fino al 2025 il *superbonus* per condomini, persone fisiche ed enti del terzo settore ma con un calo della percentuale della detrazione nel tempo: 110% per le spese sostenute entro il 2023, il 70% per le spese sostenute entro il 2024 ed il 65% per quelle sostenute nel 2025. Per quanto riguarda le unità immobiliari (villette) è confermato anche per il 2022 il *superbonus* per gli interventi eseguiti da persone fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma alla condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Comma 37 – Proroga del bonus per acquisto mobili

Proroga per tre anni, fino al 2024, della detrazione del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con limiti diversi di spesa nel tempo: dai 16 mila euro nel 2021, ai 10 mila euro nel 2022 e a 5 mila euro negli anni 2023 e 2024.

Comma 38 – Proroga fino al 2024 del bonus per giardini e terrazzi

Fino al 2024 è confermata la detrazione del 36% sulle spese fino a 5 mila euro per la sistemazione del verde nei giardini e nei giardini pensili.

Comma 39 – Bonus facciate

Dal 1° gennaio, e per tutto il 2022, la detrazione per gli interventi di recupero delle facciate esterne è ridotta dal 90% al 60%.

Commi 119-120 – Esonero contributivo per assunzione di dipendenti da imprese in crisi

E' previsto l'esonero contributivo totale, per 36 mesi e per un limite annuo di 6.000,00 euro, per i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato da imprese in crisi.

Comma 137 – Lavoratrici madri – Esonero contributivo

E' riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per il 2022, un esonero contributivo del 50% della contribuzione a proprio carico.

Comma 155 – Detrazione per locazione giovani

La detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani per la loro residenza, tra i 20 e 31 anni non compiuti, è pari, per i primi 4 anni di contratto, al 20% del canone se questo è superiore a 991,60 euro e non superiore a 2.000,00 euro.

Commi 357 – 358 – Bonus ai diciottenni per la cultura

Anche per il 2022 è previsto il bonus di 500,00 euro che i diciottenni, con reddito ISEE fino a 25 mila euro, potranno spendere per acquistare libri, quotidiani, musica, biglietti per concerti, spettacoli teatrali, musei e cinema, corsi di lingua straniera e di danza.

Comma 509 – Rateizzazione delle bollette di luce e gas

E' possibile rateizzare gli importi delle bollette di luce e gas emesse fino ad aprile 2022 con rate di 10 mesi; saranno definiti termini e modalità applicative.